



CITTA' DI IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 09/02/2026

OGGETTO: STORICO CARNEVALE DI IVREA - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN VETRO E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE - GIORNI: DA GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO A MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 - CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI, RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO ENTRO LE ORE 01,30.

IL SINDACO

CONSIDERATO che da Giovedì 12 febbraio e fino a Mercoledì 18 febbraio 2026 (“Giovedì grasso”, feste presso le aree circostanti delle sedi delle squadre di aranceri, presentazione della Vezzosa Mugnaia e tradizionale sfilata per le vie del centro cittadino, Battaglia delle Arance e sfilata del Corteo Storico per le vie cittadine), si svolgeranno numerosi eventi pubblici dello “Storico Carnevale di Ivrea”, e che nei giorni suddetti si prevede un notevole afflusso di persone nel centro cittadino.

CONSIDERATO che i suddetti eventi devono coesistere con l’ordinato svolgimento degli altri aspetti del vivere quotidiano, assicurando altresì a tutti la possibilità di fruirne in modo efficace e sicuro.

CONSIDERATO che negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l’abitudine di abusare di sostanze alcoliche e superalcoliche, come riscontrato dalle Forze dell’Ordine durante i vari servizi predisposti al controllo delle manifestazioni, con gravi rischi per la salute e con conseguenze negative per la cittadinanza, dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell’alcol.

CONSIDERATO che le conseguenze sociali e personali derivanti dall’eccessivo consumo di bevande, specialmente se superalcoliche, rivestono una valenza di interesse generale come evidenziato anche dalla Legge 125/2001 e che occorre quindi garantire sia il decoro che la vivibilità urbana, anche in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

CONSIDERATO che l’art. 10 della Legge regionale n. 38/2006, nel richiamare il divieto di cui all’art. 7 c. 4 della medesima legge, già vieta la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in caso di esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione.

RITENUTO sussistere quindi l’urgente necessità di disporre misure volte a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, nonché l’esistenza di ragioni di incolumità e sicurezza pubblica tali per cui si ritiene opportuno prescrivere alcuni divieti in seguito specificati.

RITENUTE infine sussistenti le condizioni di contingibilità e urgenza legate alle situazioni sopra descritte e, di conseguenza, ritenuto necessario adottare provvedimenti volti a salvaguardare il decoro e la vivibilità urbana, nonché l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL)

VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL).

VISTO l’art. 12 del D.L. 14/2017 conv. in L. 48/2017 e s.m.i.

ORDINA

i seguenti provvedimenti

1) Divieto di somministrazione, vendita per asporto o per consumo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché il Divieto di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico,

di bevande in contenitori di vetro o in lattine, ovvero di qualunque altro contenitore utilizzabile per l'offesa alla persona in:

- area del Centro Storico e del Borghetto - dalle ore 12,00 di giovedì 12 febbraio, alle ore 06,00 di venerdì 13 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 19,00 di giovedì 12 febbraio, alle ore 06,00 di venerdì 13 febbraio 2026;
- area del Centro Storico e del Borghetto - dalle ore 12,00 di venerdì 13 febbraio alle ore 06,00 di sabato 14 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 19,00 di venerdì 13 febbraio alle ore 06,00 di sabato 14 febbraio 2026;
- area del Centro Storico e del Borghetto - dalle ore 12,00 di sabato 14 febbraio, alle ore 06,00 di Domenica 15 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 19,00 di sabato 14 febbraio, alle ore 06,00 di Domenica 15 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 08,00 di Domenica 15 febbraio, alle ore 03,00 di lunedì 16 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di lunedì 16 febbraio, alle ore 03,00 di martedì 17 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di martedì 17 febbraio, alle ore 03,00 di mercoledì 18 febbraio 2026

2) Divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche (aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di giovedì 12 febbraio, alle ore 03,00 di venerdì 13 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di venerdì 13 febbraio, alle ore 03,00 di sabato 14 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di sabato 14 febbraio, alle ore 03,00 di Domenica 15 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 08,00 di Domenica 15 febbraio, alle ore 03,00 di lunedì 16 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di lunedì 16 febbraio, alle ore 03,00 di martedì 17 febbraio 2026;
- su tutto il territorio comunale - dalle ore 12,00 di martedì 17 febbraio, alle ore 03,00 di mercoledì 18 febbraio 2026

3) Cessazione - entro le ore 01,30 - di qualsiasi attività commerciale, ricreativa e di pubblico spettacolo su tutto il territorio comunale, da giovedì 12 febbraio a martedì 17 febbraio 2026 (giornate di svolgimento degli eventi dello "Storico Carnevale")

PRECISA

che la presente Ordinanza verrà comunicata alla Prefettura di Torino e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale elettronico.

AVVERTE

che l'inosservanza dei provvedimenti contenuti nella medesima Ordinanza, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e di quelle previste dalla Legge regionale n. 38/2006, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) e che, ai titolari di esercizi pubblici e attività commerciali, in caso di reiterata inosservanza, potrà essere applicata la misura della sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 100 del TULPS.

RICORSI

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Gli agenti della Polizia Municipale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono incaricati dei controlli per il rispetto dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza.

IL SINDACO
Matteo CHIANTORE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione comunale di Ivrea.